



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

· CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI ·

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Articolo 9 - Entrata in vigore	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio Decreto del 14.04.1910, n. 639, emesse dall' 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e da avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160-emessi alla data del 31.12.2023, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi, versando:

- a. le somme dovute a titolo di capitale;
 - b. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lett. a);
 - c. le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti;
2. Per le sanzioni amministrative, per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2024, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano, limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e alle somme maturate, a titolo di aggio.
3. La definizione agevolata, prevista dal presente articolo, può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.
4. Sono esclusi dalla definizione, di cui al comma 1, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
5. Il Concessionario della riscossione, su istanza del debitore, da presentarsi entro il 31/05/2026, comunica, nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 5, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento.

2. Il Concessionario notifica, entro il 15 settembre 2026, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il giorno 1.10.2026;

b) ovvero, versamento in rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza 1/10/2026 e le restanti rate, di pari importo, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateazione;

b) da euro 100,01 fino a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei mensili;

f) oltre euro 20.000,01 da trentasette a sessanta rate mensili;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. La richiesta di rateizzazione del debito da parte del contribuente interrompe la prescrizione, perché costituisce riconoscimento del debito.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata, ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione, prevista dall'articolo 2, può essere esercitata altresì dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata, di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo

II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo, precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica, in modo esaustivo, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia stessa e di accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite,

l'atto di rinuncia, che sarà depositato dal Comune medesimo¹, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata, con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.